

BIBLIOTECA

Entrate tributarie statali

Introduzione

Benvenuti. In questa lezione analizzeremo le entrate pubbliche dello Stato Italiano.

Esamineremo le entrate statali in base alle varie tipologie di classificazione elaborate dalla dottrina giuridica, soffermando la nostra attenzione sulle entrate di natura tributaria, ovvero le prestazioni pecuniarie obbligatorie che lo Stato e alcuni enti pubblici territoriali prelevano dai cittadini e da altri soggetti economici per coprire le spese per i servizi pubblici, per lo più indivisibili e non individualizzabili.

Entrate Pubbliche

Le **entrate pubbliche** rappresentano i mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano per far fronte alle spese pubbliche.

Esse si distinguono, sotto il profilo economico in:

- **Entrate originarie.** Provengono dal patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici attraverso le imprese pubbliche
- **Entrate derivate.** Scaturiscono dal prelievo coattivo di ricchezza da parte dello Stato nei confronti dei privati

In base al profilo giuridico, esse si distinguono in:

- **Entrate di diritto privato.** Disciplinate da norme di diritto privato, per conseguirle, lo Stato si comporta come un privato (senza potere di imperio)
- **Entrate di diritto pubblico.** Regolate da norme di diritto pubblico, per conseguirle, lo Stato esercita coattivamente il suo potere di supremazia

Secondo la loro ripetibilità nel tempo, si distinguono in:

- **Entrate ordinarie.** Si ripetono in ogni esercizio finanziario e servono per far fronte alle spese ordinarie
- **Entrate straordinarie.** Ricorrono saltuariamente e hanno lo scopo di soddisfare le spese straordinarie

Secondo la loro natura si distinguono in:

- Tributarie
- Extra tributarie
- Derivanti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e rimborso dei crediti
- Per accensione di prestiti

Vediamo più in dettaglio quanto abbiamo appena illustrato...

Entrate originarie

Le entrate originarie sono rappresentate dal corrispettivo che lo Stato percepisce dalla gestione del proprio patrimonio (affitto, locazione, alienazione, ecc.) o dalla vendita dei beni prodotti dalle imprese pubbliche.

Fanno parte del patrimonio dello Stato i **beni demaniali** e i **beni patrimoniali**.

I **Beni DEMANIALI** sono beni che servono a soddisfare direttamente i bisogni della collettività.

Al demanio appartengono sia i beni immobili, sia le universalità di mobili (insieme di cose che appartengono allo stesso soggetto e hanno una destinazione unitaria).

I **beni demaniali** si distinguono in:

1. **Demanio necessario.** Sono tutti quei beni che, per la funzione che svolgono, necessariamente devono appartenere allo Stato.

Fanno parte del demanio necessario:

- demanio marittimo (mare, spiagge, ecc.)
- demanio idrico (fiumi, laghi, ecc.)
- demanio militare (caserme, militari)

2. **Demanio accidentale.** Sono beni capaci di soddisfare interessi privati e pubblici, e possono appartenere anche a privati.

Fanno parte del demanio accidentale:

- demanio stradale (strade, ferrovie, ecc.)
- demanio culturale (musei, biblioteche)

I **Beni PATRIMONIALI** sono beni posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici a titolo di proprietà privata. Possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e consistono in beni sia mobili, sia immobili.

Fanno parte dei beni del patrimonio disponibili anche quelle attività che lo Stato esercitava attraverso le imprese pubbliche, che sono state privatizzate.

Entrate derivate

Le entrate derivate sono prestazioni patrimoniali obbligatorie, previste e disciplinate dalla legge, dovute da tutti i cittadini per provvedere ai fini di pubblico interesse. Sono, dunque, entrate che lo Stato ha in virtù del suo potere di imperio, obbligando i cittadini a pagare quelle somme necessarie a finanziare quei servizi divisibili e indivisibili.

I **Beni pubblici GENERALI** sono quei beni e servizi pubblici rivolti all'intera collettività senza distinzione. Sono non rivali nel consumo e non escludibili, nel senso che sono a vantaggio di tutti i cittadini e non è possibile individuare i destinatari.

I **Beni pubblici SPECIALI** sono quei beni e servizi pubblici rivolti al singolo individuo. Essi sono divisibili e individualizzabili e quindi escludibili.

Le entrate derivate si suddividono in:

- **Imposta.** È un prelievo coattivo di ricchezza attuato dall'ente pubblico nei confronti di tutti i cittadini per finanziare i beni e i servizi pubblici generali, la cui natura impedisce di individuare la misura del beneficio goduto da ognuno
- **Tassa.** È una controprestazione obbligatoria resa all'ente pubblico da coloro che hanno domandato e ottenuto un bene o un servizio pubblico speciale, la cui caratteristica è quella di essere divisibile e individualizzabile.

La tassa di solito è inferiore al costo del servizio speciale richiesto dal cittadino. Pertanto, lo Stato, anche se il servizio è divisibile e individualizzabile, per sanare la differenza fa ricorso alle imposte

Entrate derivate - Distinzione

Le tasse vengono distinte in:

- **Tasse amministrative**, dovute agli enti pubblici per ottenere certificazioni, autorizzazioni e concessioni
- **Tasse industriali**, dovute per l'attività che lo Stato svolge in alcuni settori industriali e commerciali per verificare determinati strumenti e prodotti (verifica di pesi e misure, marchi sull'oro). Lo Stato effettua un servizio alla collettività e arreca un vantaggio al produttore
- **Tasse giudiziarie**, dovute per i servizi effettuati dagli organi giurisdizionali
- **Tasse scolastiche**

- **Contributi fiscali** sono prelievi coattivi di ricchezza attuati dall'ente pubblico nei confronti di determinati soggetti, che si avvantaggiano di opere pubbliche o di servizi generali resi per l'intera collettività. Si pagano anche senza un'esplicita richiesta da parte di un cittadino. Somigliano alle tasse perché il contributo è pagato da chi usa il servizio

- **Contributi sociali** sono una forma particolare di prelievo coattivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, effettuata da enti pubblici non territoriali per finanziare l'attività assicurativa e previdenziale esercitata da questi enti a favore dei lavoratori

I contributi sociali hanno assunto una fisionomia sempre più vicina a quella delle imposte per le seguenti ragioni:

- il pagamento del contributo sociale è commisurato alla retribuzione del lavoratore e non è proporzionato alla prestazione cui si ha diritto con il pagamento
- il pagamento dei contributi sociali finanzia prestazioni a soggetti che hanno corrisposto contributi in misura minima o che non hanno mai pagato contributi (pensioni minime)

Entrate statali

L'attività dello Stato consta di un complesso di iniziative volte a procurare i mezzi per soddisfare i bisogni che un individuo ha in quanto appartenente ad una collettività.

Le entrate pubbliche servono a coprire il costo dei servizi resi dallo Stato nei confronti della collettività.

Si possono distinguere in:

1. **entrate patrimoniali** - derivano dall'alienazione dei beni dello Stato
2. **entrate tributarie** - riscosse a titolo di controprestazioni di servizi, (imposte, tasse, contributi, ecc.)
3. **entrate extra-tributarie** - derivano da proventi dei beni dello Stato (affitti), da attività di tipo imprenditoriale svolte per la produzione di beni e servizi

Per soddisfare i bisogni collettivi possiamo distinguere le entrate sulla base della tipologia di servizio pubblico:

SERVIZI PUBBLICI GENERALI

- sono prestati all'intera collettività (es. difesa e sicurezza)

Per coprire il costo di questi servizi lo Stato preleva le **IMPOSTE**

SERVIZI PUBBLICI SPECIALI

- sono prestati ai singoli individui (es. istruzione)
- sono parzialmente divisibili perché interessano servizi generali e particolari insieme

Al costo di questi servizi si provvede per la parte corrispondente all'interesse del singolo con la Tassa e per quella attinente all'interesse collettivo con l'IMPOSTA.

Inoltre, per finanziare il proprio deficit, lo Stato ricorre al debito pubblico: anche se, in questo caso non verificandosi una acquisizione a titolo definitivo delle somme ricevute in **prestito** e quindi da **restituire**, non è tecnicamente corretto parlare di entrata statale derivante dalla sua funzione di imperio.

Entrate statali - Classificazione

In dottrina si possono rilevare una pluralità di **classificazioni delle pubbliche entrate**:

1. una prima classificazione contrappone le entrate di diritto privato alle entrate di diritto pubblico, a seconda che la disciplina del rapporto dal quale deriva l'entrata abbia natura privatistica o pubblicistica
2. una seconda classificazione perviene a distinguere le entrate a titolo originario e le entrate a titolo derivativo
3. infine, una terza classificazione, enuclea una duplice categoria di entrate, definite rispettivamente entrate commutative ed entrate contributive, in funzione dell'esistenza o meno di un rapporto di scambio di utilità economiche tra lo Stato e il soggetto gravato dalla prestazione

Soprattutto la terza classificazione riveste una particolare rilevanza: nei rapporti fra privati opera il principio della corrispettività alla stregua del quale nessuno può subire un decremento patrimoniale e quindi essere tenuto ad una prestazione senza che vi si accompagni una controprestazione in grado di ristabilire, almeno tendenzialmente, l'equilibrio economico.

In termini diversi si presenta la situazione fra lo Stato e i singoli consociati, dove il suddetto principio di corrispettività può non operare in presenza di almeno due fondamentali esigenze dello Stato medesimo, l'una identificabile nella repressione di comportamenti antigiuridici e l'altra nel procacciamento delle entrate occorrenti per l'espletamento delle attività necessarie al soddisfacimento degli interessi pubblici.

Classificazione delle entrate nel bilancio dello Stato

Nel corso del **2008**, è stata attuata una profonda **revisione** della struttura del **bilancio** dello **Stato**, applicata a partire dal 2008, con la quale si è modificata la rappresentazione degli aggregati di spesa e la classificazione delle entrate.

La nuova struttura delle entrate prevede l'introduzione di un ulteriore livello di classificazione (il secondo) con il quale, in coerenza con la metodologia utilizzata in ambito comunitario per la valutazione dei conti pubblici, si evidenzia la natura ricorrente o non ricorrente delle entrate.

Il **primo livello** di aggregazione è costituito dai titoli, che raggruppano le entrate secondo la fonte di provenienza in:

- tributarie
- extratributarie
- alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti
- accensione di prestiti

Al **secondo livello**, le entrate sono classificate in base alla loro natura: ricorrente o non ricorrente. La distinzione rileva per la valutazione della strutturalità degli introiti.

Al **terzo livello** è evidenziata la tipologia dell'entrata:

- per le entrate tributarie si individuano i tributi più importanti (IRPEF, IRES, IVA, ecc.), ovvero i gruppi di tributi aventi caratteristiche analoghe
- per i restanti titoli è indicata la tipologia del provento (redditi da capitale, proventi da servizi resi dall'Amministrazione statale, ecc.).

Al **quarto livello**, per le entrate tributarie, si distinguono le "entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" e le "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo".

Entrate tributarie

Con i termini "**tributi**" ed "**entrate tributarie**" si suole identificare una categoria unitaria, comprensiva di quattro istituti:

1. **l'imposta**
2. **il monopolio fiscale**
3. **la tassa**
4. **il contributo**

All'onere derivante dall'erogazione dei servizi divisibili si può far fronte facendo pagare a ciascun singolo utente una parte del relativo costo e quindi, alla stregua delle qualificazioni invalse, una tassa, mentre ciò non è possibile per i servizi indivisibili, destinati indifferenziatamente come tali alla collettività. Con riferimento a questi ultimi, pertanto, il mezzo di finanziamento non può che essere costituito dalle imposte, quali prestazioni a carattere genericamente contributivo ed in quanto tali sganciate da qualsiasi rapporto di scambio di utilità.

Le imposte costituiscono il nucleo fondamentale delle entrate definite contributive, caratterizzandosi sul piano del diritto positivo, oltre che per la fonte di legittimazione, la sovranità, e per la causa legis, funzione oggettiva di procacciare un'entrata, anche in ragione del titolo giustificativo del prelievo, rappresentato dalla capacità contributiva.

L'imposta è definibile come la prestazione che lo Stato ed altri enti pubblici sono in grado di imporre al fine di procurarsi una entrata ed in forza della loro sovranità, rispettivamente originaria o derivata, al di fuori di un nesso di corresponsività e giustificata in via esclusiva, sotto il profilo costituzionale, dalla titolarità da parte del soggetto passivo di situazioni espressive della sua attitudine alla contribuzione.

Particolare categoria di entrate tributarie è rilevabile nei cosiddetti **Monopoli Fiscali**.

In funzione delle diverse ragioni che inducono il legislatore a sottrarre una certa attività al libero gioco delle forze di mercato è introdotto per fini di utilità generale concernenti beni e soprattutto servizi che il legislatore reputa di particolare interesse pubblico e rispondono all'esigenza di procurare un'entrata tributaria.

Entrate tributarie – Classificazione

Le **entrate tributarie** dello Stato italiano possono suddiversi in:

- **tasse**
- **contributi**

- **imposte**

Le Tasse, contributi ed imposte possono essere di natura:

- **statale**
- **locale**

Le imposte possono avere carattere reddituale o patrimoniale: l'IRPEF è un'imposta reddituale, l'IMU è un'imposta patrimoniale.

La **tassa** è un tributo pagato dal cittadino all'ente pubblico a fronte di una specifica prestazione o servizio individuale richiesto.

Il **contributo** è un tributo pagato dal cittadino all'Ente pubblico per un servizio o prestazione individuale non espressamente richiesto, il cui beneficio è a favore dell'intera comunità.

L'**imposta** è un tributo pagato dal cittadino all'Ente pubblico per garantire servizi pubblici collettivi, generali ed indivisibili.

La **tassa** è il costo del servizio che il cittadino paga quando richiede un servizio individuale.

Il **contributo** è un versamento obbligatorio effettuato soltanto da alcuni cittadini in relazione alla loro situazione specifica, per garantirsi una possibile prestazione futura.

Ad esempio, i lavoratori dipendenti versano obbligatoriamente i contributi agli Enti previdenziali per ottenere, in caso di assenza dal lavoro per malattia, l'indennità sostitutiva del reddito.

Nell'ambito delle imposte si distinguono le imposte:

- **indirette**
- **dirette**

Le imposte dirette tengono conto della capacità contributiva del contribuente. Sono imposte dirette: l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP e l'IMU.

Le imposte indirette colpiscono il trasferimento di beni e servizi e prescindono, quindi, dalla capacità contributiva del contribuente. Sono imposte indirette l'IVA e l'imposta di registro.

Monopoli fiscali

Una situazione di **monopolio fiscale** può verificarsi per effetto di una norma di legge che vieti ai privati di svolgere un'attività economica la quale, nel contempo, viene riservata in via esclusiva allo Stato o ad altro ente pubblico.

I **monopoli fiscali**, a differenza dei **monopoli di diritto** che sono introdotti per fini di **utilità** generale relativi a beni e soprattutto a **servizi** ritenuti di particolare **interesse** pubblico, sono **funzionali** a procacciare una **entrata tributaria**.

Lo Stato infatti stabilisce il prezzo del bene o del servizio erogato in misura notevolmente superiore a quello che sarebbe applicato in un regime concorrenziale. L'eccedenza non è giustificabile in alcun modo nell'ambito di un **rapporto di scambio**, bensì alla luce del generale **principio** della **capacità** contributiva, rappresentata dal **consumo** del bene o del servizio.

Il **monopolio** potrebbe quindi essere assimilato alla **imposta (di consumo)**, almeno sotto il profilo della **causa legis**.

La legittimità dei monopoli fiscali deve essere verificata in base all'art. 43 della **Costituzione**, per cui sono ammessi i monopoli preordinati a regolamentare **attività** rilevanti dal punto di vista dell'interesse pubblico.

L'adesione alla CEE ha comportato peraltro un **recesso** nella utilizzazione dei **monopoli** fiscali da parte degli Stati membri, in ottemperanza del **principio** della caduta delle barriere economiche tra gli Stati medesimi, anche mediante l'abolizione delle misure protezionistiche che ostacolano la libera **concorrenza**.

I **monopoli** fiscali oggi rimasti in vigore in Italia sono quello dei tabacchi e quello del gioco del lotto.

Classificazione delle entrate tributarie in Italia

La classificazione delle imposte avviene secondo diversi criteri. Distinguiamo anzitutto, sulla base della capacità contributiva, tra imposte dirette e indirette. Le prime colpiscono manifestazioni immediate della capacità contributiva (reddito o patrimonio), mentre le seconde colpiscono manifestazioni mediate (atti di produzione, scambi e consumi). Ecco alcuni esempi di entrambi i tipi di imposta:

1. **Imposte dirette** sono IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IRES (imposta sul reddito delle società), IRI (imposta sul reddito imprenditoriale), IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), ISOS (imposta sostitutiva sui redditi da capitale), IMU (imposta municipale unica)
2. **Imposte indirette** sono IVA (imposta sul valore aggiunto), imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta catastale e ipotecaria

Una seconda distinzione viene fatta dal punto di vista delle condizioni del contribuente tra **imposte personali**, che tengono conto della sua situazione familiare e sociale, e **imposte reali**, che non prendono questo elemento in considerazione. Possiamo inoltre distinguere tra **imposte proporzionali e imposte progressive**, secondo il metodo di calcolo, e tra **imposte erariali e imposte locali**, a seconda dell'ente pubblico a cui sono destinate.

IRPEF

Sulle imprese e sui professionisti italiane gravano molteplici imposte dirette e indirette.

Tra le imposte dirette, le **imposte** sul reddito e le **imposte** sulle società dipendono dalla quantità di reddito o profitto conseguiti dai contribuenti, e sono tra le più importanti fonti di entrate tributarie per lo Stato.

Si osserva che l'imposta "**diretta**" più importante del sistema tributario italiano è l'**imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

La caratteristica principale ed essenziale è di accedere direttamente al reddito delle persone fisiche, rivendicandone una parte per lo Stato.

Nata con la riforma tributaria del 1973, l'IRPEF è una delle più importanti **imposte dirette** e consiste in un prelievo fiscale progressivo applicato sul reddito dichiarato da ogni contribuente residente sia dentro, che fuori i confini nazionali.

I contribuenti non residenti sono tenuti a versare l'**imposta** solo per i redditi generati in Italia.

Per il calcolo della base imponibile è necessario sommare tutte le entrate derivanti da:

- Redditi fondiari
- Redditi da lavoro dipendente e autonomo
- Redditi da capitale

- Redditi d'impresa
- Redditi diversi

Sul totale dichiarato, il Fisco applica delle aliquote secondo i seguenti 5 scaglioni:

- da 0 a 15 mila euro l'**imposta** è fissata al 23%
- da 15.001 a 28 mila euro l'**imposta** è fissata al 27%

- da 28.001 a 55 mila euro l'**imposta** è fissata al 38%
- da 55.001 a 75 mila euro l'**imposta** è fissata al 41%
- oltre i 75 mila euro l'**imposta** è del 43%

IRES

In Italia, il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa è dipendente dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche) e dall'organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali).

In sintesi, l'**IRES** (anch'essa disciplinata dal TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986 n. 917) è un'imposta personale e proporzionale con **aliquota pari al 24 per cento** (misura in vigore dal 2017, per effetto della legge di stabilità 2016. In precedenza l'aliquota era pari al 27,5 per cento).

Soggetti passivi sono le società di mutua assicurazione, le società cooperative e le società di capitali residenti nel territorio italiano, gli enti pubblici, gli enti privati e i trust residenti nel territorio italiano e qualsiasi tipo di società, con o senza personalità giuridica, non residente nel territorio italiano.

Le modalità di calcolo della base imponibile variano in funzione del soggetto passivo: in linea generale, le **società di capitali e gli enti residenti** utilizzano quale base imponibile il reddito di impresa, ovvero i redditi calcolati sulla base dell'utile di esercizio derivante dal conto economico, considerando le variazioni fiscali stabilite dal TUIR, in diminuzione o in aumento (tra cui le spese e i costi deducibili).

Per le **persone giuridiche non residenti**, sono invece imponibili i redditi prodotti nel territorio dello Stato, derivanti da attività commerciali e a condizione che nel territorio italiano sia presente una stabile organizzazione.

Specifiche regole valgono per gli **enti non commerciali**, per cui la base imponibile è determinata sulla base delle regole in vigore per le persone fisiche.

Imposta di Bollo

L'**imposta di bollo** attiene all'aspetto formale del "**negozio giuridico**" ed ha come suo oggetto diretto la "**carta**" nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti, a differenza dell'imposta di registro che ha come suo oggetto il "**negozio giuridico**" che colpisce, in genere, il mero contenuto patrimoniale dell'atto e la sua funzione economica.

Oggetto dell'imposta di bollo è, dunque, l'atto scritto sulla carta.

Nel definire l'oggetto del tributo, il legislatore non usa, però, mai il termine "carta", che in precedenza aveva dato origine ad una serie di polemiche e di precisazioni. Questo nel presupposto che non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione, la materia (carta, pergamena, plastica, metallo, ecc.) utilizzata per formare gli atti, i documenti e i registri.

Va in ogni caso ribadito che deve trattarsi di un "documento" compreso nella Tariffa e quindi di uno scritto giuridicamente rilevante.

Riassumendo, **l'imposta di bollo è una imposta indiretta cartolare**:

1. imposta, perché prestazione coattiva prevista dallo Stato
2. indiretta, perché colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva
3. cartolare, perché riferita all'atto scritto sulla carta

La considerazione che l'imposta di bollo colpisce il documento e non l'atto sta a significare, da una parte, che essa è dovuta anche quando l'atto risulti viziato, annullabile o addirittura nullo e dall'altra, che essa è dovuta a seconda della tipologia dell'atto.

Bollo fatture elettroniche

L'imposta di Bollo deve essere applicata (nella misura di € 2,00) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di IVA.

Il bollo si applica quando la fattura supera un importo superiore a 77,47 euro. Per le fatture di importo inferiore la marca da bollo non deve essere invece applicata. Questo in linea generale. Tuttavia, alcune tipologie di documenti, come fatture e ricevute fiscali, in alcuni casi, possono essere soggette a tale imposta.

In termini generali, l'IVA e l'imposta di Bollo sono tributi tra loro alternativi.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- pagamento mediante contrassegno
- pagamento dell'imposta ad un **intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un **contrassegno** che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo
- pagamento virtuale

Successivamente ad apposita autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, è possibile assolvere l'imposta di bollo in maniera virtuale. In questo modo sui documenti soggetti ad imposta non sarà più apposta la marca da bollo, ma la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta di bollo", con annotato lo specifico numero di autorizzazione rilasciato dalle Entrate.

Imposta sulle Successioni e Donazioni

L'imposta sulle Successioni e sulle Donazioni è **un'imposta indiretta** dovuta per il trasferimento dei beni di proprietà, sia a causa di morte, che per donazione.

Nella Successione per morte del titolare, il trasferimento dei beni avviene per successione legittima in base a quanto stabilito dalla legge o per via testamentaria secondo le volontà espresse dal titolare nel documento testamentario.

La Donazione, invece, avviene a seguito di un accordo tra il legittimo proprietario dei beni e uno o più beneficiari.

Le aliquote applicate per il calcolo dell'**imposta** possono variare a seconda dei casi e partono da un minimo del 4% fino ad un massimo dell'8%.

Le aliquote e le franchigie per l'imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall'articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006. Nello specifico:

- 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
- 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un'ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, DI 262/2006).

Registro

L'imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal Dpr n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro).

Ha il duplice scopo di fornire **un'entrata tributaria** e di **remunerare** lo Stato per il **servizio** che offre ai privati, ovvero la conservazione e gestione di determinati atti in modo da conferire loro certezza giuridica.

L'**imposta** di registro è l'**imposta indiretta** disciplinata dal Dpr n. 131/1986 e viene applicata quando si registrano determinati atti di compravendita e locazione come:

- Atti formati per iscritto nel territorio dello Stato Italiano
- Atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi
- Contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
- Contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)

Sono esclusi dall'obbligo gli atti indicati nella tabella allegata al Dpr n. 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Ipotecarie e catastali

Si tratta di due tipi di **imposte indirette** differenti:

- L'Imposta catastale è un'imposta indiretta da pagare ogni volta che vengono eseguite delle formalità sui pubblici registri immobiliari quali trascrizioni, annotazioni, iscrizioni, cancellazioni o rinnovi
- L'Imposta ipotecaria è l'imposta indiretta da pagare ogni volta che viene eseguita una voltura catastale a seguito di una donazione, una successione, una cessione o alla costituzione di un'ipoteca

Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari in dipendenza di cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche o di diritti reali (usufrutto, ecc.) costituiscono il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali.

Sono esenti dal pagamento di queste **imposte indirette** i trasferimenti a titolo gratuito eseguiti a favore di enti pubblici, Comuni, Province, Regioni e Associazioni o Fondazioni riconosciute a livello legale e con finalità di utilità pubblica, oltre agli atti di espropriazione per pubblica utilità eseguiti a favore dello Stato.

IVA

Imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1973, sottopone a **tassazione indiretta** il valore degli scambi di merci e di servizi.

In termini di gettito fiscale, si colloca al **secondo posto dopo l'Irpef**.

L'imposta colpisce imprenditori ed esercenti, i quali hanno diritto di rivalersi sull'acquirente finale.

Anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una **imposta armonizzata** a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il **Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**.

Ai sensi dell'articolo 1 del DPR 633 del 1972, decreto IVA, l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

In relazione alle **aliquote IVA**, si ricorda che a decorrere **dal 1° ottobre 2013**, l'**aliquota ordinaria** è stata rideterminata nella misura del **22 per cento** (Legge di bilancio 2013).

L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: una aliquota al **10 per cento** e una al **5 per cento**, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963).

Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'**aliquota super-ridotta al 4 per cento**, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Accise

Per quanto concerne le **Accise** si ricorda che queste sono da molti anni **imposte armonizzate a livello europeo**.

La relativa struttura e misura **si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta** (a grandi linee, le accise gravano su **alcolici, tabacchi e prodotti energetici**).

In linea generale, si può affermare che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE e rimane facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote.

Nel tempo le accise sono state elevate, anche con finalità emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché colpiscono beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali la benzina e i tabacchi).

Per quanto attiene alle entrate erariali da **tributi accisa**, il valore del contributo all'erario dell'anno **2019** è stato pari a circa **34,2 miliardi di euro**; **il 92,95% scaturisce dalle accise su prodotti energetici, mentre le accise sugli alcolici contribuiscono per il 4%**. Si segnala, inoltre, che nel corso dell'ultimo triennio la domanda complessiva di tabacchi è diminuita di circa 1,2 milioni di kg (-1,59 per cento rispetto al 2017), trainata dalla riduzione del consumo di sigarette (-6,80 per cento, in volume, dal 2017).

Conclusioni

In questa lezione abbiamo analizzato le entrate pubbliche dello Stato Italiano.

Abbiamo esaminato le entrate statali in base alle varie tipologie di classificazione elaborate dalla dottrina giuridica.

Ci siamo soffermati ponendo la nostra attenzione sulle entrate di natura tributaria, ovvero le prestazioni pecuniarie obbligatorie che lo Stato e alcuni enti pubblici territoriali prelevano dai cittadini e da altri soggetti economici per coprire le spese per i servizi pubblici, per lo più indivisibili e non individualizzabili.



Grazie per la gentile partecipazione.